

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.

2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.

3. L'imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta di cui all'art.26 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986, n.131.

4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli artt. 742 e 783 del codice civile.

Art.2. TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero.

2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.

3. Agli effetti del comma 2 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:

a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;
b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;

c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b);

d) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato;

e) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;

f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;

g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.

4. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione

all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.

Art.3. TRASFERIMENTI NON SOGGETTI ALL'IMPOSTA

1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità.

2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma.

3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero.

Art.4. ALIQUOTE

1. L'imposta è commisurata per scaglioni di valore imponibile con le aliquote crescenti stabilite nella tariffa allegata al presente testo unico, salvo quanto stabilito nell'art.59.

Art.5. SOGGETTI PASSIVI

1. L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.

2. Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilanti e gli affiliati. La parentela naturale, se il figlio non è stato legittimato o riconosciuto o non è riconoscibile, deve risultare da sentenza civile o penale, anche indirettamente, ovvero la dichiarazione scritta del genitore verificata, se il valore imponibile dei beni o diritti trasferiti al parente naturale è superiore a lire quarantamiliioni, secondo le disposizioni degli artt. 2 e 3 della legge 19-1-1942, n.23 (inerente l'adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali).

Art.6. UFFICIO COMPETENTE

1. Competente per l'applicazione dell'imposta alle successioni è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non è nota, l'ufficio del registro di Roma.

2. La competenza per l'applicazione dell'imposta alle donazioni è determinata secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.

Titolo II

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI

Capo I

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Art.7. DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate nella colonna a) della tariffa al valore globale netto dell'asse ereditario. Se vi sono più eredi e se vi sono legatari l'imposta è ripartita tra loro in proporzione al valore delle rispettive quote di eredità e dei rispettivi legati.

2. Se l'erede, il coerede o il legatario non è coniuge né parente in linea retta del defunto l'imposta determinata nei suoi confronti a norma del comma 1 è aumentata dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote indicate nelle colonne b) della tariffa al valore dell'eredità, della quota di eredità o legato.

3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli artt. 25 e 26.

4. Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunciato.

Art.8. BASE IMPONIBILE

1. Il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli artt. da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'art.46, comma 3.

2. In caso di fallimento del defunto si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura del fallimento.

3. Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.

4. Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art.7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui all'art.1, comma 3, ed escluse quelle indicate all'art.1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli artt. 55 e 59; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale

delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell'apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento.

Capo II

BASE IMPONIBILE

Sezione I ATTIVO EREDITARIO

Art.9. ATTIVO EREDITARIO

1. L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli artt. 2, 3, 12 e 13.

2. Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli artt. 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso.

3. Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all'art.13.

Art.10. BENI ALIENATI NEGLI ULTIMI SEI MESI

1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta alienati a titolo oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi.

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni e ai diritti alienati in esecuzione di contratti preliminari aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione, a quelli alienati con atti di donazione presunta di cui all'art.1, comma 3, a quelli espropriati per pubblica utilità o alienati all'espropriante nel corso del relativo procedimento ed a quelli alla cui produzione o al cui scambio era diretta l'impresa esercitata dal defunto.

3. Dal valore dei beni e diritti di cui al comma 1, determinato secondo le disposizioni della sezione II, si deduce l'ammontare:

a) delle somme riscosse o dei crediti sorti in dipendenza dell'alienazione, purché indicati nella dichiarazione della successione;

b) del valore delle azioni o quote sociali o dei beni ricevuti in corrispettivo di beni conferiti in società o permutati, purché indicati nella dichiarazione della successione;

c) dei debiti ipotecari contratti dal defunto per l'acquisto del bene, fino a concorrenza della somma residua accollata all'acquirente;

d) delle somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati rivenduti ovvero sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;

e) delle somme impiegate, successivamente alla alienazione, nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione;

f) delle spese di mantenimento e delle spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico successivamente all'alienazione; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di lire un milione per il defunto e di lire cinquecentomila per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi.

4. Le scritture private non autenticate si considerano fatte alla data in cui hanno acquistato data certa.

Art.11. PRESUNZIONE DI APPARTENENZA ALL'ATTIVO EREDITARIO

1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario:

a) i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto, salvo quanto disposto nell'art.12, comma 1, lettera b);

b) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome.

2. Per i beni e i titoli di cui al comma 1, lettera b), depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza o altri contenitori di cui all'art.48, commi 6 e 7, per la azioni e altri titoli cointestati e per i crediti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate. Se i cointestatori sono eredi o legatari i beni e i diritti, salvo prova contraria, si considerano appartenenti esclusivamente al defunto; questa disposizione non si applica per i beni e i diritti cointestati al coniuge che formavano oggetto della comunione di cui agli artt. 177 e seguenti del codice civile.

3. Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'art.16, comma 1. In tal caso, se i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto sono eredi o legatari, il valore della partecipazione si aggiunge a quello della quota o del legato; se non sono eredi o legatari la partecipazione è considerata come oggetto di un legato a loro favore.

Art.12. BENI NON COMPRESI NELL'ATTIVO EREDITARIO

1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:

a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità, salvo il disposto dell'art.10;

b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell'art.10;

c) le indennità di cui agli artt. 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennità

spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;

d) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;

e) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;

f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;

g) i beni culturali di cui all'art.13, alle condizioni ivi stabilite;

h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro;

i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;

l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Art.13. BENI CULTURALI

1. I beni culturali di cui agli artt. 1, 2 e 5 della legge 1-6-1939, n.1089, e all'art.36 del decreto del Presidente della Repubblica 30-9-1963, n.1409, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto anteriormente all'apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione.

2. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni di cui al comma 1 che ritiene non debbano essere compresi nell'attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. L'attestazione deve essere presentata all'ufficio del registro in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa.

3. Contro il rifiuto dell'attestazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali; la decisione di accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, all'ufficio del registro competente, che provvede al rimborso dell'eventuale maggiore imposta pagata.

4. L'alienazione in tutto o in parte dei beni di cui al comma 1 prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire

l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei beni nell'attivo ereditario. L'amministrazione dei beni culturali e ambientali ne dà immediata comunicazione all'ufficio del registro competente; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art.27, comma 3 o comma 4.

5. Per i territori della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli organi rispettivamente competenti.

Sezione II VALORE DEI BENI E DEI DIRITTI

Art.14. BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:

- a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati;
- b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse;
- c) per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto;
- d) per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art.2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell'art.16.

Art.19. ALTRI BENI (Art.25, D.P.R.637/72).

1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell'art.9, secondo comma, e negli artt. da 14 a 18, è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.

2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell'art.14, primo comma, lettere b) e c).

Sezione III PASSIVITÀ DEDUCIBILI

Art.20. PASSIVITÀ DEDUCIBILI (Art.12, D.P.R.637/72)

<<1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'art.24>> (così sostituito dall'art.9, primo comma, della L.413/94).

2. La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli artt. da 21 a 24.

Art.21. CONDIZIONI DI DEDUCIBILITÀ DEI DEBITI (Artt. 13, e 14, D.P.R.637/72; art.7, L.880/86).

1. I debiti del defunto devono risultare da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo.

2. I debiti inerenti all'esercizio di imprese sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma di legge.

3. Se il defunto non era obbligato alla tenuta di scritture contabili, i debiti cambiari e i debiti verso istituti di credito o aziende, compresi i saldi passivi dei conti correnti, sono ammessi in

deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie, regolarmente tenute a norma di legge, del trattario o del prenditore o dell'azienda o istituto di credito.

4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto e ai trattamenti previdenziali integrativi, sono deducibili nell'ammontare maturato alla data di apertura della successione, anche se il rapporto continua con gli eredi o i legatari.

5. I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonché i debiti tributari, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla stessa data, sono deducibili anche se accertati in data posteriore.

6. Per debito del defunto si intende anche quello di somme dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso.

Art.22. LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ DEI DEBITI (Art.13, comma 4, 14 e 15, D.P.R. n.637/72).

1. Non sono deducibili i debiti contratti per l'acquisto di beni o di diritti non compresi nell'attivo ereditario; se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo in parte la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte.

2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei modi indicati nell'art.10, terzo comma, lettere d), e) ed f); negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.

3. Nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell'apertura della successione.

4. I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi i saldi passivi dei conti correnti bancari cointestati, sono deducibili nei limiti della quota del defunto; le quote dei condebitori si considerano uguali se non risultano diversamente determinate.

Art.23. DIMOSTRAZIONE DEI DEBITI (Artt.13, e 16, D.P.R.637/72).

1. La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui all'art.21, primo comma, ovvero:

a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all'esercizio di imprese;

b) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari;

c) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, o di copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l'apertura della successione, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;

d) di attestazione rilasciata dall'ispettorato provinciale del lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti.

2. La deduzione dei debiti verso istituti di credito o aziende, anche se risultanti nei modi

indicati nel primo comma, è subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall'ente creditore entro trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato deve attestare l'esistenza totale o parziale di ciascun debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi, agenzie, filiali o altre ripartizioni territoriali dell'azienda o istituto di credito; per i saldi passivi dei conti correnti dal certificato deve risultare l'integrale svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore all'apertura della successione o, se precedente, dall'ultimo saldo attivo.

3. La sussistenza dei debiti alla data di apertura della successione, se non risulta da uno dei documenti di cui ai commi primo e secondo, deve risultare da attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione nonché, tranne che per i debiti verso i dipendenti, dai creditori del defunto ovvero, per le passività indicate nell'art.16, primo comma, lettera b), dal legale rappresentante della società o dell'ente. Le firme devono essere autenticate.

4. L'esistenza di debiti deducibili, ancorché non indicati nella dichiarazione della successione, può essere dimostrata, nei modi stabiliti nei commi primo, secondo e terzo, entro il termine di tre anni dalla data di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento amministrativo o giurisdizionale è divenuto definitivo.

Art.24. SPESE MEDICHE E SPESE FUNERARIE (Art.17, D.P.R.637/72; art.4, comma 2, L.880/86).

1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all'apertura della successione.

2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a lire due milioni.

Capo III

RIDUZIONI E DETRAZIONI

Art.25. RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (Art.18, D.P.R.637/72).

1. Se la successione è aperta entro cinque anni da altra successione o da quelli contemplati nell'art.9, secondo comma, e negli artt. da 14 a 18, è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.

2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell'art.14, primo comma, lettere b) e c).

Art.26. DETRAZIONE DI ALTRE IMPOSTE (Art.19, D.P.R.637/72; art.4, L.880/86)

1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:

a) l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata in dipendenza dell'apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso;

b) le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.

Capo IV

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

Art.27. PROCEDIMENTO E TERMINI(Artt. 33,34,41, D.P.R.637/72)

1. La successione deve essere dichiarata all'ufficio del registro, a norma degli artt. da 28 a 30, nel termine stabilito dall'art.31.

2. L'imposta è liquidata dall'ufficio in base alla dichiarazione della successione, a norma dell'art.33, ed è nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'art.28, comma 6. La liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa.

3. Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell'art.32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell'art.34. La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui è stata notificata la liquidazione di cui al comma 2.

4. Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'art.35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'art.28, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.

5. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 vi sono stati errori od omissioni, l'ufficio può provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quali si riferisce la correzione.

6. L'imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 4; in questo caso le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 si applicano con riferimento a tale dichiarazione.

7. E' principale l'imposta liquidata in base alle dichiarazioni presentate, complementare l'imposta o maggiore imposta, liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica, suppletiva

quella liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione.

Art.28. DICHIARAZIONE DELLA SUCCESSIONE (Art.35, 36, 37, D.P.R.637/72; art.4, L.880/86)

1. La dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario.

2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari.

3. La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.

4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo.

5. I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art.31, hanno rinunciato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art.528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinuncia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.

6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art.13, comma 4, che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.

7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire cinquantamiloni e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.

8. La dichiarazione nulla si considera omessa.

Art.29. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE (Art.37, D.P.R.637/72)

1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:

- a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
- b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
- c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;

- d) gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso di cui all'art.10, con l'indicazione dei relativi corrispettivi;
 - e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni e assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;
 - f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art.1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;
 - g) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;
 - h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art.12, comma 1, lettera e);
 - i) le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;
 - l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;
 - m) il valore globale netto dell'asse ereditario;
 - n) le riduzioni e detrazioni di cui agli artt. 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova.
2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a e b), nonché quelli di cui alle lettere c), i) e n) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio.
3. Le somme e i valori devono essere indicati con arrotondamento dei relativi importi alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, per eccesso se è superiore.

Art.30. ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE (Art.38, D.P.R.637/72)

1. Alla dichiarazione devono essere allegati:
- a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
 - b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;
 - c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;
 - d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
 - e) gli estratti catastali relativi agli immobili;
 - f) un certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;
 - g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art.15, comma 1, e all'art.16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;
 - h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
 - i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli artt. 25 e 26.
2. Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti di cui al comma 1, lettera a), b) e c), nonché quelli di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato.
3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'art.2 della legge 4-1-1968, n.15.
4. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l'art.11, commi 5 e6, del testo unico

sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986, n.131.

5. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle passività e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne dà avviso al dichiarante, invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto nel secondo periodo dell'art.23, comma 2, ad esibire in copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla notificazione dell'avviso.

6. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi l'attestazione di cui all'art.13, comma 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli artt. 25 e 26, si applica, purché alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'art.23, comma 4.

Art.31. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (Art.39, D.P.R.637/72)

1. La dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione.

2. Il termine decorre:

a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;

b) nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento;

c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;

d) dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1;

e) dalla data della rinuncia o dell'evento di cui all'art.28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;

f) dalla data delle sopravvenienze di cui all'art.28, comma 7;

g) per gli enti che non possono accettare l'eredità o il legato senza la preventiva autorizzazione, purché la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall'apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell'autorizzazione;

h) per gli enti non ancora riconosciuti, purché sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione.

3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata con l'osservanza delle disposizioni degli artt. 28, 29 e 30.

4. La presentazione ad ufficio del registro diverso da quello competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione è pervenuta all'ufficio competente.

Art.32. IRREGOLARITÀ, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE (Art.40,

D.P.R.637/72).

1. La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all'art.29, comma 1, lettere a), b) e c), o non è corredata dai documenti indicati nell'art.30, comma 1, lettere a) e b), e da quelli indicati nelle successive lettere da c) ad h) di cui ricorrono i presupposti. In tal caso l'ufficio notifica al dichiarante, mediante avviso, l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni; la dichiarazione non regolarizzata nel termine si considera omessa.

2. La dichiarazione è incompleta se non vi sono indicati tutti i beni e i diritti compresi nell'attivo ereditario, inclusi quelli alienati negli ultimi mesi di cui all'art.10.

3. La dichiarazione è infedele: se i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario vi sono indicati per valori inferiori a quelli determinati secondo le disposizioni degli artt. da 14 a 19 e dell'art.10; se vi sono indicati, sulla base di attestazioni o altri documenti di cui agli artt. 23 e 24 non conformi a verità, oneri e passività del tutto o in parte inesistenti; se non vi sono indicate donazioni anteriori o vi sono indicate per valore inferiore a quello determinato secondo le disposizioni dell'art.8, comma 4.

Art.33. LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE (Art.33, comma 1, e 41, comma 1, D.P.R.637/72).

<<1. L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni modificative o integrative già presentate a norma dell'art.28, sesto comma, e dell'art.31, terzo comma>> (così modificato dall'art.9, comma 1, L.413/94).

<<2. In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere>> (così modificato dall'art.9, comma 1, L.413/94.).

a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità di cui agli artt. 21 e 24 eccedenti i limiti di deducibilità di cui agli artt. 22 e 24, nonché gli oneri non deducibili a norma dell'art.8, primo comma;

b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio;

c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli artt. 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio.

3. Le correzioni e le esclusioni di cui al secondo comma devono risultare nell'avviso di liquidazione dell'imposta.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa.

Art.34. RETTIFICA E LIQUIDAZIONE DELLA MAGGIORE IMPOSTA

(Art.26, D.P.R.637/72; art.8, L.880/86; art.12, L.154/88).

1. L'ufficio del registro, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla

liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi <> (così modificato dall'art.9, comma 1, L.413/94) nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere:

la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, compresi quelli alienati dal defunto negli ultimi sei mesi, con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati;

l'indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate;

l'indicazione di criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli artt. da 14 a 19, 8, quarto comma, e 10;

l'indicazione delle passività e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante;

l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta. Per i beni e i diritti di cui ai commi terzo e quarto devono essere indicati anche gli elementi in base ai quali, secondo le disposizioni ivi contenute, ne è stato determinato il valore o il maggior valore.

3. Il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari è determinato dall'ufficio, avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione, che hanno avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni fornite dai comuni.

4. Per la determinazione del valore delle aziende, dei diritti reali su di esse e delle azioni o quote di cui all'art.16, lettera b), l'ufficio può tenere conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.

5. Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi, né i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli stessi immobili dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'art.14. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

6. Per i fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto edilizio ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione della successione la disposizione del quinto comma si applica a condizione:

a) che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione della successione;

b) che in allegato alla domanda di voltura catastale, la quale in tal caso non può essere inviata per posta, sia presentata specifica istanza di attribuzione della rendita, recante l'indicazione degli elementi di individuazione del fabbricato e degli estremi della dichiarazione di successione, di cui l'ufficio tecnico erariale rilascia ricevuta in duplice esemplare;

c) che la ricevuta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, sia prodotta all'ufficio del registro, il quale ne restituisce un esemplare con l'attestazione dell'avvenuta produzione.

6-bis. L'ufficio tecnico erariale, entro dieci mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio del registro un certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita; se l'imposta era già stata liquidata in base al valore indicato nella dichiarazione della successione e tale valore risulta inferiore a cento volte la rendita così attribuita e debitamente aggiornata, o al corrispondente valore della nuda proprietà o del diritto reale di godimento, l'ufficio del registro, nel termine di decadenza di cui al terzo comma dell'art.27, liquida la maggiore imposta corrispondente alla differenza, con gli interessi di cui al primo comma dalla data di notificazione della precedente liquidazione e senza applicazione di sanzioni.

7. Ai fini dei commi quinto e sesto le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei relativi decreti ministeriali. Le modifiche dei moltiplicatori di settantacinque e cento volte, previste nell'art.52, quinto comma, del testo unico dell'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986, n.131, operano anche ai fini dei commi predetti e hanno effetto per le successioni aperte dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto con il quale sono disposte.

8. Ai fini della rettifica e della liquidazione della maggiore imposta non si tiene conto delle differenze di valore relative ai beni indicati nell'art.16, primo comma, lettere b) e d), e nell'art.19, dei quali sia evidente la scarsa rilevanza.

Art.35. ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE D'UFFICIO

(Art.33, comma 3, D.P.R.637/72).

1. In caso di omissione della dichiarazione della successione l'ufficio del registro provvede all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, compresi quelli desunti da dichiarazioni considerate omesse a norma degli artt. 28, ottavo comma, e 32, primo comma. In aggiunta all'imposta sono liquidati, nella misura di cui all'art.34, primo comma, gli interessi dalla data di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata.

2. L'avviso di accertamento e liquidazione deve contenere: l'indicazione delle generalità dei chiamati all'eredità; la descrizione dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario, con l'indicazione dei valori a ciascuno di essi attribuiti e dei criteri seguiti per determinarli a norma degli artt. da 14 a 19, 34, commi terzo e quarto, e 10; l'indicazione del valore e degli estremi delle donazioni anteriori di cui all'art.8, quarto comma; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo dell'imposta.

3. L'esistenza di passività deducibili e la spettanza di riduzioni e di detrazioni possono essere dimostrate, nei modi indicati negli artt. 23, commi primo, secondo e terzo, 25 e 26, entro il termine di sei mesi dalla data di notificazione dell'avviso.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, salvo il diverso contenuto dell'avviso, anche per la riliquidazione dell'imposta in caso di omissione della dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in caso di omissione della dichiarazione integrativa.

Capo V

RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

Art.36. SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

(Art.46, D.P.R.637/72).

1. Gli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.
2. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del primo comma, nel limite del valore della propria quota ereditaria.
3. Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l'art.58 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986, n.131.
4. L'ufficio del registro può chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità a norma dell'art.481 del codice civile o la nomina di un curatore dell'eredità giacente a norma dell'art.528 dello stesso codice.
5. I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati.

Art.37. PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

(Artt. 41 e 42, D.P.R.637/72; L.121/86; art.28, D.P.R.602/73).

1. Il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli artt. 34 e 35 e dell'imposta suppletiva deve essere eseguito entro novanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione (così modificato dall'art.9, comma 1, L.413/94).
2. Dalla data di scadenza del termine di cui al primo comma decorrono gli interessi di mora nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.
3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e soprattasse, non superiore a lire ventimila.
4. Il contribuente, oltre che in contanti, può pagare con cedole di titoli del debito pubblico scadute, e nei casi previsti dalla legge anche non scadute, computate per il loro importo netto, nonché con titoli di credito bancari e postali a copertura garantita.

Art.38. DILAZIONE DEL PAGAMENTO

(Art.43, D.P.R.637/72)

<<1. Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all'art.37, primo comma, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai pagamenti predetti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa>> (così modificato dall'art.9, comma 1,

L.413/94).

2. Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi a scalare nella misura del nove per cento annuo.

3. La dilazione è concessa a condizione che sia prestata idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da istituto o azienda di credito o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata. Gli atti e le formalità relativi alla costituzione e alla estinzione di queste garanzie sono soggetti all'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa.

4. Il contribuente ha in ogni caso diritto di ottenere la dilazione se offre di iscrivere ipoteca su beni o diritti compresi nell'attivo ereditario di valore complessivo superiore di almeno un terzo all'importo da dilazionare, maggiorato dell'ammontare dei crediti garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore iscritte sugli stessi beni e diritti.

5. Il contribuente, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per il ritardo nel pagamento, decade dal beneficio della dilazione se non provvede al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notificazione di apposito avviso. E' tuttavia in facoltà dell'ufficio competente di concedere una nuova dilazione.

Art.39. PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MEDIANTE CESSIONE DI BENI CULTURALI

(Art.42-bis, D.P.R.637/72; art.6, L.512/82).

1. Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all'art.13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni.

2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed all'ufficio del registro competente, <> (così modificato dall'art.9, comma 1, L.413/94) per il pagamento dell'imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine.

3. L'amministrazione dei beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'art.13, primo comma, e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisirlo. L'interesse dello Stato alla acquisizione di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni è dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Il proponente può chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato.

5. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali, nella cui circoscrizione si trovano i beni offerti in cessione, per acquisirne il parere. La commissione di cui al quarto comma, su richiesta degli enti interessati, è integrata da un rappresentante di ciascuno degli enti richiedenti, con voto consultivo.

6. Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell'accettazione.

7. Gli eredi o i legatari, ai fini dell'estinzione del debito tributario, devono produrre all'ufficio del registro competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della stessa e del decreto recante l'indicazione del valore dei beni ceduti.

8. Il cedente, se il valore dei beni ceduti è inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori è obbligato a pagare la differenza; se il valore è superiore, non ha diritto al rimborso. <> (aggiunto dall'art.23, L.413/91).

9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, se l'amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al quarto comma di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro e al proponente; <> (così modificato dall'art.23, L.413/91).

Art.40. RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO

(Art.44, D.P.R. n.637 del 1972).

1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell'imposta principale. La somma che risulta pagata in più in base alla decisione della controversia deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta giorni da quello in cui la decisione è divenuta definitiva.

2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'art.37, per due terzi dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'intendente di finanza, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria di primo grado.

3. Le somme dovute per effetto delle decisioni di cui al secondo comma devono essere pagate, in base ad apposito avviso, a norma dell'art.37; se l'imposta liquidata per effetto della decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già pagata, la differenza deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della decisione.

4. L'imposta suppletiva deve essere pagata, in base ad apposito avviso, per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.

Art.41. RISCOSSIONE COATTIVA E PRESCRIZIONE

(Artt. 41, ultimo comma, e 45, D.P.R. n.637 del 1972).

1. Per la riscossione coattiva dell'imposta, delle sopratasse e delle pene pecuniarie si

applicano le disposizioni del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 28-1-1988, n.43. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si è verificata la decadenza prevista dall'art.27.

2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

Art.42. RIMBORSO DELL'IMPOSTA

(Art.47, D.P.R..637 del 1972; L.121 del 1986).

1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l'imposta:

- a) pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma dell'art.40, commi da 1 a 3;
- b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore all'apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione ovvero di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione dell'atto di acquisto;
- c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne è accertata l'esistenza;
- d) risultante pagata o pagata in più a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria;
- e) pagata da enti ai quali è stata negata l'autorizzazione ad accertare l'eredità o il legato, ovvero da eredi e legatari se l'ente ottiene tardivamente il riconoscimento legale;
- f) risultante pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell'esistenza di passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni;
- g) risultante pagata in più a seguito di accertamento della parentela naturale successivamente alla liquidazione;

2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art.27, quarto comma, della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all'ufficio del registro competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo.

3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art.27, quarto comma, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'art.12, lettere d) ed e).

4. Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad

alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art.27, quarto comma, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.

5. Le dichiarazioni di inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti, di cui ai commi secondo, terzo e quarto, devono essere trasmesse entro quindici giorni all'ufficio del registro competente.

6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura.

7. Le disposizioni del sesto comma si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio.

MANCANO ART.43---48

Art.49. NOTIFICAZIONI

(Nuova disposizione).

1. Gli avvisi previsti nel presente testo unico sono notificati, nei modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati a norma di legge dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.

Capo VIII

SANZIONI

Art.50. OMISSIONE O TARDIVITÀ DELLA DICHIARAZIONE

(Artt. 50 e 53, D.P.R.637 del 1972).

1. L'omissione e la tardività della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva sono punite con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio; se è stata omessa o presentata in ritardo la dichiarazione integrativa, la pena pecuniaria è commisurata alla maggiore imposta liquidata d'ufficio. Se non è dovuta

imposta, pur essendovi beni ereditari, si applica la pena pecuniaria da lire sessantamila a trecentomila.

2. La pena pecuniaria è ridotta a un quarto, col minimo di lire ottomila, se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

3. La pena pecuniaria è ridotta a un sesto del massimo se il contribuente non propone ricorso contro l'accertamento o vi rinuncia prima che siano decorsi venti giorni dalla notificazione dell'avviso di fissazione della prima udienza della commissione tributaria di primo grado.

Art.51. INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ

(Art.51, D.P.R.637 del 1972; art.9, L.880 del 1986).

1. L'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione della successione, o della dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono punite, rispettivamente, con la pena pecuniaria da due a quattro volte e con la pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta liquidata. Le pene pecuniarie sono ridotte alla metà se la maggiore imposta non è superiore al quarto dell'imposta totale e non si applicano se non è superiore a lire cinquantamila. Si applicano le disposizioni dell'art.50, terzo comma.

2. Nella commisurazione della pena pecuniaria per infedeltà della dichiarazione non si tiene conto della parte della maggiore imposta corrispondente alla differenza, se non superiore al quarto del valore accertato, tra il valore accertato e il valore dichiarato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell'art.34, quinto comma.

3. Se nella dichiarazione sono indicate passività in tutto o in parte insussistenti, sulla base di attestazioni di cui all'art.23, quarto comma, non conformi a verità, i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione che hanno sottoscritto le attestazioni stesse sono puniti con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta corrispondente, in aggiunta a quella per infedeltà della dichiarazione applicabile a norma dei commi primo e secondo. Con la stessa pena pecuniaria sono puniti i creditori che hanno sottoscritto le attestazioni e i creditori o altri soggetti che hanno sottoscritto o rilasciato altri documenti di prova, non conformi a verità, di passività indicate nella dichiarazione.

Art.52. OMISSIONE E TARDIVITÀ DEL PAGAMENTO

(Art.52, D.P.R.637 del 1972).

1. Se l'imposta non è stata in tutto o in parte pagata entro il termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'importo non pagato o pagato in ritardo (così modificato dall'art.9, comma 1, L.413/94).

2. La soprattassa è ridotta alla metà se il pagamento è avvenuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine.

Art.53. ALTRE VIOLAZIONI

(Art.53, D.P.R. n.637 del 1972; art.4, L.512 del 1982).

1. L'erede o il legatario al quale sono stati devoluti beni culturali è punito, nei casi previsti

nell'art.13, quarto comma, con la pena pecuniaria da due a cinque volte l'imposta o la maggiore imposta liquidata a norma dell'art.32 o dell'art.35, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all'art.25, secondo comma.

2. Chi trasgredisce i divieti stabiliti nell'art.48, commi da 2 a 4, o non adempie l'obbligo di cui al quinto comma dello stesso articolo, è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta o che sarebbe stata dovuta dagli eredi o dai legatari in relazione ai beni e diritti ereditari ai quali si riferisce la violazione.

3. In caso di violazione delle disposizioni del sesto comma dell'art.48, i soggetti indicati nel comma stesso e nel successivo settimo comma, nonché i concedenti o depositari, sono puniti con la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a cinque milioni.

4. Chi non ottempera alle richieste dell'ufficio del registro fatte a norma dell'art.47 è punito con la pena pecuniaria da lire sessantamila a unmilione duecentomila; chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione scritture contabili obbligatorie è punito con la pena pecuniaria da lire unmilione duecentomila a sei milioni.

5. Chi rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'art.23, terzo comma, di consegnare ai soggetti obbligati alla dichiarazione della successione i titoli delle passività o permette che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui all'art.23 e all'art.30, primo comma, è punito con la pena pecuniaria da lire centoventimila a unmilione ottocentomila.

6. Ogni violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti nel presente testo unico, se non è diversamente disposto, è punita con la pena pecuniaria da lire sessantamila a trecentomila. La pena pecuniaria è raddoppiata per la violazione di obblighi o divieti stabiliti a carico di pubblici ufficiali, di impiegati dello Stato e di enti pubblici territoriali e di aziende o istituti di credito; delle violazioni l'ufficio del registro dà comunicazione all'amministrazione di appartenenza o agli organi di vigilanza.

Art.54. APPLICAZIONE E PAGAMENTO DELLE PENE PECUNIARIE E DELLE SOPRATTASSE

(Art.54, D.P.R. n.637 del 1972).

1. Le pene pecuniarie previste per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento d'ufficio sono irrogate con lo stesso avviso di rettifica o di accertamento; le altre pene pecuniarie e le soprattasse mediante apposito avviso da notificare entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.

2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si tiene conto della gravità del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalità dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti.

3. Nella determinazione delle pene pecuniarie commisurate all'imposta o maggiore imposta questa è assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli artt. 25 e 26.

4. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro novanta giorni dalla notificazione dell'avviso ovvero, se è stato proposto ricorso, dalla notificazione di nuovo avviso dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva. Si applicano le disposizioni dell'art.37, commi secondo e terzo.

Titolo III

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE DONAZIONI

Art.55. REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DI DONAZIONE

(Art.56, D.P.R.637 del 1972).

1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986, n.131, concernenti gli atti da registrare in termine fisso.

2. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'art.3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del terzo comma dello stesso articolo.

Art.56. DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

(Art.55, D.P.R.637 del 1972).

1. L'imposta è determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate nella colonna a) della tariffa al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui è gravato il donatario diversi da quelli indicati nell'art.58, primo comma.

2. Se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono comprese più donazioni a favore di soggetti diversi l'imposta è determinata in base al valore globale netto di tutti i beni e diritti donati ed è ripartita tra i donatari in proporzione al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascuno di essi.

3. Se il donatario non è coniuge né parente in linea retta del donante l'imposta è aumentata dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote indicate nelle colonne b) della tariffa al valore globale netto di cui al primo comma ovvero, nell'ipotesi di cui al secondo comma, al valore della quota spettante o dei beni e diritti attribuiti al donatario stesso, diminuito degli oneri a suo carico.

<<4. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli artt. da 14 a 19 e dell'art.34, commi terzo, quarto e quinto>> (così sostituito dall'art.23, L.413/91).

5. Si applicano le riduzioni previste nell'art.25, salvo quanto stabilito nell'art.13, commi terzo, quarto e quinto, e nell'art.51, secondo comma, e le detrazioni previste nell'art.26. E' inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione è allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente la cessione.

Art.57. DONAZIONI ANTERIORI

(Nuova disposizione)

1. Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art.56, di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all'art.1, terzo comma, ed escluse quelle indicate nell'art.1, quarto comma, e

quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli artt. 55 e 59. Agli stessi fini, nelle ipotesi di cui all'art.56, secondo comma, il valore globale netto di tutti i beni e diritti complessivamente donati è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni anteriormente fatte ai donatari e il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascuno di essi è maggiorato di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.

2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all'art.26 del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986, n.131, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta dovuta.

Art.58. DISPOSIZIONI VARIE

(Nuova disposizione)

1. Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari.

2. Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro. Le donazioni a favore di nascituri e quelle a favore di enti di cui all'art.31, secondo comma, lettere g) e h), si considerano sottoposte a condizione sospensiva.

3. Se nell'atto di donazione è prevista la sostituzione di cui all'art.692 del codice civile si applicano le disposizioni dell'art.45.

4. Il rimborso dell'imposta pagata spetta anche nei casi di cui all'art.42, primo comma, lettere b), d) e g).

5. Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione.

Art.59. APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IN MISURA FISSA

(Nuova disposizione)

1. L'imposta si applica nella misura fissa di lire centomila:

a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all'art.12, lettera g), a condizione che sia presentata all'ufficio del registro l'attestazione prevista dall'art.13, secondo comma, salvo quanto stabilito nei commi terzo, quarto e quinto dello stesso articolo;

b) per le donazioni di titoli e altri beni di cui all'art.12, lettere h) e i).

2. Per le donazioni di veicoli di cui all'art.12, lettera l), l'imposta si applica nelle misure fisse stabilite nell'art.7 della parte prima della tariffa allegata al testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986, n.131, come modificato dall'art.6, comma 4, del decreto legge 30-9-1989, n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27-11-1989, n.384.

3. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno

stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell'imposta a norma dell'art.57.

Art.60. RINVIO

(Art.56, D.P.R.637 del 1972).

1. Per le modalità e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore imposta determinata a norma degli artt. 56 e 57, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l'applicazione dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell'imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto in questo titolo e nell'art.34, commi quarto e ottavo, le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986, n.131.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.61. CONSOLIDAZIONE DELL'USUFRUTTO

1. L'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo gratuito o per causa di morte si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.637. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate.

Art.62. AGEVOLAZIONI

1. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.

Art.63. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente testo unico entra in vigore il 1o gennaio 1991 e si applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data.

TARIFFA(come sostituita dalla L.413/91)

ALIQUOTE PERCENTUALI PER SCAGLIONI

VALORE IMPONIBILE

(scaglioni in milioni di Lire) a) Aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni (b)

Fratelli e sorelle e affini in linea retta (b)Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collaterale fino al terzo grado (b)

Altri soggetti

Oltre 10 fino a 100.... - - 3 6

Oltre 100 fino a 250.... - 3 5 8

Oltre 250 fino a 350 ... 3 6 9 12

Oltre 350 fino a 500 .. 7 10 13 18

Oltre 500 fino a 800 ... 10 15 19 23

Oltre 800 fino a 1.500 . 15 20 24 28

Oltre 1.500 fino a 3.000 22 24 26 31

Oltre 3.000 27 25 27 33

a) Aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni

b) Aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie, sui legati e sulle donazioni

PROSPETTO DEI COEFFICIENTI (così modificata dalla L.408/90)

Coefficienti per la determinazione dei valori dei diritti di usufrutto a vita delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 10%

ETÀ DEL BENEFICIARIO.....COEFFICIENTI

(anni compiuti)

da 0 a 20.....9,5

da 21 a 30.....9

da 31 a 40.....8,5

da 41 a 45.....8

da 46 a 50.....7,5

da 51 a 56.....7

da 54 a 56.....6,5

da 57 a 60.....6

da 61 a 63.....5,5

da 64 a 66.....5

da 67 a 69.....4,5

da 70 a 72.....4

da 73 a 75.....3,5

da 76 a 78.....3

da 79 a 82.....2,5

da 83 a 86.....2

oltre 86.....1,5